

**DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI**  
**sugli impianti a fune della Valle d'Aosta**

- 1) I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi dell'impianto.
- 2) E' vietato ai viaggiatori parlare agli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio.
- 3) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia nelle stazioni sia in linea. Devono altresì rispettare le norme emanate dalle autorità competenti ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dagli agenti addetti all'impianto.
- 4) E' vietata la salita alle persone in evidente stato di ubriachezza ovvero in condizioni psicofisiche anormali.
- 5) Il trasporto sulle seggiole di bambini non accompagnati è consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a m 1,25. I bambini di altezza inferiore a m 1,25, per poter viaggiare non accompagnati sulla seggiovia, debbono dimostrare di aver compiuto gli 8 anni di età. Negli impianti in cui i veicoli presentino caratteristiche tali da non consentire ai bambini in questione di abbassare ed alzare agevolmente la barra di chiusura, le relative operazioni debbono essere effettuate dal personale di stazione, al quale è fatto obbligo di agevolare, con particolare cura, le operazioni di salita e discesa dai veicoli.
- 6) Sono esclusi dal viaggio i passeggeri non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni climatiche ambientali.
- 7) Il trasporto degli animali è regolato con disposizioni specifiche delle società esercenti.
- 8) Alla partenza i viaggiatori devono mettersi nelle posizioni che sono ad essi indicate dagli agenti; è assolutamente vietato salire sui veicoli senza la presenza dell'agente.
- 9) In linea, ai viaggiatori è vietato:
  - provocare in qualsiasi modo oscillazioni dei veicoli;
  - viaggiare sui veicoli in posizione scorretta;
  - aprire i dispositivi di chiusura e sicurezza dei veicoli;
  - scendere o salire in ogni caso dai veicoli.

- 10) Ai viaggiatori è assolutamente vietato entrare nei piazzali ed avvicinarsi ai veicoli in moto e tanto meno salirvi nel caso le stazioni venissero trovate incustodite dal personale addetto.
- 11) Nell'eventualità che per grave guasto sia necessario provvedere al soccorso dei viaggiatori in linea, essi saranno avvisati mediante comunicazione data con gli altoparlanti. I viaggiatori dovranno attendere il personale addetto al soccorso conservando la posizione normale sui veicoli.
- 12) I viaggiatori che non osservino le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati alla società esercente, agli altri viaggiatori ed a terzi.
- 13) Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto dell'impianto dovrà avvertire il personale e richiedere le istruzioni del caso. Su specifica richiesta degli interessati il personale provvederà a rallentare la velocità dell'impianto o a fermarlo per favorire la salita o la discesa.
- 14) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati alla società esercente oppure alla Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio infrastrutture funiviarie - Loc. Grand Chemin 34 - 11020 Saint-Christophe (AO), con l'indirizzo preciso del reclamante, senza il quale saranno considerati anonimi e non si darà ad essi alcun seguito.
- 15) I trasgressori alle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi cartelli affissi dall'esercente sia nelle stazioni che in linea, la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei rimanenti viaggiatori o rechi danno agli impianti, saranno deferiti all'autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previste dagli artt. 432 e 650 del codice penale; per trasgressioni meno gravi, gli stessi trasgressori, saranno perseguiti ai sensi del titolo II ed in particolare dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n° 753.

Per l'accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli ufficiali, gli agenti ed i funzionari di cui all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, ed alla l.r. 01/09/1997, n° 29.